

DELIBERA N. 223/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ T.A.
FORMAT S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “PUGLIA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 3/2021 - PROC. 59/21/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 novembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale della Regione Puglia 28 febbraio 2000 n. 3, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Puglia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Puglia, con atto n. CONT. 3/2021, del 5 agosto 2021 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società T.A. Format S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Puglia*” - ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

Nello specifico sono stati contestati gli sforamenti nei seguenti giorni:

- 16 maggio, fascia oraria 7-8, affollamento pubblicitario del 40,16%;
- 17 maggio, fascia oraria 7-8, affollamento pubblicitario del 39,47%.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 3/2021 la società T.A. Format S.r.l. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive del 9 agosto 2021 nelle quali ha dichiarato di non eccepire quanto rilevato dal CO.RE.COM. aggiungendo che: *“l'eccedenza dell'inserimento di spot pubblicitari nella fascia oraria 07.00 - 08.00 è dovuta alla richiesta dei clienti di poter avere visibilità durante la rassegna stampa e, non potendoci consentire di perdere tali clienti ci siamo visti costretti a pianificarli”*. In considerazione della perdurante difficile situazione finanziaria, la società chiede di applicare il minimo della sanzione prevista.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Puglia, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0367783 del 16 settembre 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società T.A. Format S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo “*Puglia*”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Puglia. Sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione, si rileva, infatti, dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario nei giorni contestati. La società non ha eccepito quanto rilevato dal CO.RE.COM., la richiesta di maggiore visibilità da parte del cliente nella fascia oraria tra le ore 07:00 e le ore 08:00, addotta dalla società quale giustificazione dello sforamento pubblicitario, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque,

sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente - salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, non dimostrati in atti - che, nel caso di specie, prevede l'obbligo di rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di affollamento pubblicitario.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del Testo unico, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società T.A. Format S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità in considerazione degli isolati episodi di violazione riscontrati.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatesi.

C. Personalità dell'agente

La società T.A. Format S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle

Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 765.026 e un bilancio in utile.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) moltiplicato per due giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate sottoposte a monitoraggio (16 e 17 maggio 2021) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società T.A. Format S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Puglia”, con sede legale in Lecce, Via Domenico Delle Site 15, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 223/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 223/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba